

# Convegno Nazionale: La Chiesa italiana per i beni culturali

---

*Dal 4 al 7 maggio 1987 si è svolto a Milano, presso il Centro Pastorale Paolo VI, il Convegno Nazionale su « La Chiesa italiana per i beni culturali. Tutela e valorizzazione dei beni culturali religiosi », organizzato congiuntamente dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia.*

*Rivestendo il tema particolare rilievo in ordine alla rinnovata sensibilità riguardo ad un patrimonio artistico-religioso e culturale di immenso valore e in previsione di trattative in merito all'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato, si pubblicano le « Conclusioni », per documentazione e doverosa informazione.*

## CONCLUSIONI DEL CONVEGNO

Il Convegno ha puntualmente ripreso e intrecciato i due profili che lo avevano ispirato: la preoccupazione pastorale e la prospettiva concordataria.

Si è riconosciuto che i due profili si integrano e si arricchiscono a vicenda: attraverso il Concordato la Chiesa non cerca un'affermazione di prestigio o una mera rivendicazione di sfere di competenza, ma chiede una più concreta e sicura possibilità di mantenere il grande patrimonio dei beni culturali religiosi nella loro funzione costitutiva e originaria. Questa consiste, indugiabilmente, nella proclamazione della fede attraverso la espressione perennemente rinnovantesi della libertà creativa della Chiesa e nel servizio alla promozione integrale dell'uomo e allo sviluppo del patrimonio culturale del paese.

1) La prima responsabilità che la Chiesa Italiana è chiamata a vivere è quindi verso se stessa, la sua storia e il suo futuro.

Perciò dal punto di vista teologico-pastorale il Convegno ha richiamato la necessità di:

a) Approfondire la concezione teologica del bene culturale religioso andando oltre il semplice profilo dell'uso per il culto e l'evangelizzazione, nella linea della valorizzazione del significato strutturale del bene stesso: ciò che esso esprime, infatti, viene prima di ciò a cui serve.

b) Superare nella disciplina canonica l'ottica angusta del bene « ecclesiastico », che lo considera primariamente sotto il profilo della ap-

partenza, nella linea di una considerazione più aperta che guarda alla natura e alla valenza del bene in quanto « religioso ».

c) Arricchire la scarsità e la frammentarietà della recente legislazione canonica codiciale sviluppando la necessaria legislazione particolare. Le « Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa italiana » promulgate dalla C.E.I. il 14 giugno 1974 hanno svolto un'importante funzione culturale e pastorale e restano un valido e obbligante punto di riferimento; esse dovrebbero essere aggiornate e completate con l'indicazione di linee più precise, soprattutto a riguardo del patrimonio archivistico e bibliotecario, e potrebbero trovare ulteriore sviluppo nella legislazione sinodale delle diocesi italiane.

d) Sviluppare una costante azione formativa, anche attraverso la stampa diocesana, che educi il popolo cristiano a una più viva consapevolezza dei valori consegnatigli dalla sua storia e della responsabilità di trasmetterli vivi e parlanti alle generazioni future. E' necessario in particolare rinnovare gli strumenti di formazione seminaristica e post-seminaristica, perché i preti possano essere in mezzo alla loro gente i più convinti custodi, promotori e valorizzatori dei beni culturali religiosi. Si dovrà inoltre curare una seria formazione dei laici più sensibili e valorizzare le specifiche competenze di taluni di loro sotto il profilo dell'attività professionale, della ricerca e dell'insegnamento.

e) Configurare in maniera concreta e precisa le necessarie funzioni amministrative nelle diocesi italiane, tendendo a meglio coordinare, per quanto riguarda i beni culturali, i tradizionali settori dell'arte sacra (compresi i musei), dei beni archivistici e librari, della musica sacra, della stessa edilizia di culto e della liturgia, attraverso un apposito ufficio.

f) Compiere ogni sforzo per costituire in tempi brevi le consulte pastorali regionali per i beni culturali, collegate con le Conferenze Episcopali regionali e presiedute da un Vescovo delegato, con compiti di studio, di promozione e di coordinamento tra le diocesi e tra queste e gli istituti religiosi, anche nella prospettiva di un costruttivo rapporto con le istituzioni civili a livello di regione.

g) Provvedere a realizzare la inventariazione di tutti i beni culturali di cui le comunità e gli enti sono depositari, sia per una loro più ricca valorizzazione sia per la loro tutela rispetto ad abusi o possibili forme di dispersione, in collaborazione metodologica e operativa con analoghe iniziative avviate da parte di enti pubblici.

h) Dedicare una speciale attenzione allo studio di taluni problemi urgenti, tra i quali sono in particolare da ricordare:

- l'adattamento delle chiese alle esigenze complessive del rinnovamento liturgico;
- l'istituzione del museo diocesano;
- il regime e l'uso delle chiese non più aperte al culto.

2) Il Convegno ha svolto anche un'accurata riflessione circa l'attuale fase di sviluppo della legislazione italiana, statale e regionale in materia di beni culturali e circa le prospettive che sono state aperte dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984, in particolare con l'art. 12.

*A) Quanto alla legislazione italiana*

a) Si è sottolineata l'ampia prospettiva aperta dall'art. 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica in tutte le sue articolazioni non solo alla conservazione, ma anche alla promozione attiva della cultura, e quindi anche dei beni culturali, intendendo l'una e gli altri come strumenti di libertà e di uguaglianza per l'integrale sviluppo della persona umana e della società.

b) Si è preso atto della faticosa evoluzione della legislazione successiva che, in mancanza dell'auspicata legge-quadro, vive una non risolta tensione tra la disciplina del 1939 e la spinta verso innovazioni più coerenti con il quadro costituzionale.

c) Si è espresso un giudizio complessivamente positivo sulla progressiva acquisizione di competenze da parte delle regioni nel campo delle attività e dei beni culturali, purché non si ceda alla tentazione del frammentarismo localistico e non si riproducano anche a quello livello tendenze accentratrici. Sarà necessario che le regioni favoriscano invece un vivace pluralismo partecipativo, sia nel momento della gestione pubblica sia nella prospettiva di un fecondo raccordo con i soggetti che generano cultura a partire da autentiche esperienze di vita e sono perciò stesso garanzie di libertà della cultura.

d) Si è auspicato, infine, che la prossima attuazione degli Accordi concordatari relativa ai beni culturali valga a far crescere ulteriormente nell'ordinamento giuridico italiano una prospettiva di grande apertura, nella quale l'irrinunciabile dovere di tutela e promozione proprio della Repubblica si incontri con la ricca iniziativa delle realtà sociali e culturali, di cui la Chiesa cattolica è altissima espressione; tutto ciò in un quadro che non dimentichi le originali potenzialità dell'apporto privato quale si esprime nelle forme dell'antico mecenatismo e della moderna sponsorizzazione.

*B) Quanto alla prospettiva concordataria*

a) Si è valutata positivamente la scelta operata nell'Accordo del 1984 di fare emergere esplicitamente il tema dei beni culturali e di orientarlo in modo deciso nel senso di una costruttiva collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, in puntuale coerenza con l'indirizzo generale della promozione degli autentici valori umani e del progresso del paese.

b) Si è auspicato che, al di là della limitazione concordatariamente prevista ai beni culturali « ecclesiastici », l'impegno dello Stato e del-

la Chiesa si rivolga più ampiamente a tutti i beni culturali « religiosi », riconoscendone l'intrinseca natura e promuovendone lo specifico significato.

c) In particolare si è avvertita l'esigenza di:

- \* individuare meglio i soggetti dell'una e dell'altra parte abilitati e impegnati alle opportune collaborazioni, stabilendo anche le necessarie procedure;
- \* precisare i diversi livelli (statale, regionale, locale) ai quali le varie forme di collaborazione possono far reciprocamente riferimento, valorizzando in particolare le responsabilità della C.E.I. e delle Conferenze Episcopali regionali;
- \* prevedere forme di programmazione coordinata degli interventi per conservazione, restauro e valorizzazione, con un apporto di risorse finanziarie da parte degli enti pubblici che sia in ogni modo proporzionato alla rilevanza dei beni culturali ecclesiastici all'interno del patrimonio culturale della nazione;
- \* identificare opportune procedure per favorire un leale e costruttivo confronto tra istanza ecclesiale e istanza civile in ordine alla produzione di nuovi beni, all'adattamento liturgico di quelli esistenti, all'uso e alla valorizzazione di quelli dismessi;
- \* stabilire forme di agevolazione per le iniziative di volontariato e per gli apporti di privati;
- \* provvedere in particolar modo al personale necessario per assicurare la fruizione dei musei, degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche di maggiore rilievo.